

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 11 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. HDI Assicurazioni S.p.A. (d'ora in avanti HDI), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che ha per oggetto sociale l'esercizio di attività assicurativa, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato (relativo

alla raccolta premi del ramo danni) di 320.000.000 euro circa.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal professionista, consistente nell'aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, ricorsi per decreto ingiuntivo senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

3. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo, con comunicazione del 5 agosto 2015 si è richiesto al professionista di fornire informazioni relative alle procedure seguite per l'attività di recupero crediti ed al numero e alle caratteristiche degli atti di citazione inoltrati ai consumatori, al fine di recuperare crediti, da gennaio 2012 a giugno 2015.

4. Dalla comunicazione di riscontro del professionista, pervenuta in data 9 settembre 2015, è emerso, in particolare, che, nel periodo oggetto della richiesta d'informazioni, la società ha inoltrato - direttamente, attraverso propri legali di fiducia, che agiscono con procura rilasciata dalla società - sistematicamente, indipendentemente dalla residenza del consumatore, ricorsi per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace di Roma.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 26 novembre 2015, è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10222 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza e l'aggressività del comportamento posto in essere dalla Parte in quanto contrario alla

diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto, nonché aggressivo in quanto - mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, il comportamento descritto appariva idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è diretto in quanto in grado di ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile per esso provvedere al pagamento dei crediti, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.

7. La società HDI, in data 15 dicembre 2015 e 28 aprile 2016, ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 7 gennaio 2016, è stata sentita, su sua richiesta, in audizione.

8. In data 11 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

9. Tali impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 6 aprile 2016. Ciò in quanto essi risultano relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi", per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Riguardo il carattere della manifesta scorrettezza, infatti, nello specifico, l'inoltro di atti giudiziali senza il rispetto del foro territoriale competente appare idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui essi sono diretti spingendolo al pagamento dei crediti, potendo, quindi, attraverso il conseguente indebito condizionamento, limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. Circa il carattere della gravità della pratica commerciale scorretta, invece, rileva la natura dell'infrazione, il potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori e l'ampia diffusione nazionale. Sussiste, peraltro, nel caso di specie, l'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione.

10. In data 8 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

11. Dalla documentazione agli atti è emerso che nel periodo oggetto d'approfondimento istruttorio, rappresentato dal quinquennio 2011/2015, la società ha inoltrato, attraverso propri legali di fiducia, che agiscono con procura rilasciata dalla società – in modo sistematico, indipendentemente dalla residenza del consumatore, ricorsi per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace di Roma, da cui è conseguita la notifica a consumatori, dal 14 novembre 2011 al 29 ottobre 2015, di 937 decreti ingiuntivi, in 868 casi – nello stesso periodo - relativi ad un foro diverso da quella di residenza del consumatore¹.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

12. La società HDI ha rilevato che:

- la condotta oggetto d'istruttoria rappresenta l'esercizio di un diritto in via giudiziale, a seguito del mancato pagamento, a scadenza, di crediti certi, liquidi ed esigibili, da parte di alcuni clienti - e, nello specifico, di premi di polizza e/o franchigie per sinistri - e i decreti ingiuntivi notificati sono tutti provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria - previa valutazione, da parte di un giudice, con pieni poteri, della domanda di parte e riscontro, quindi, della sussistenza dei requisiti di legge - a seguito del deposito ed iscrizione a ruolo dei relativi ricorsi;
- la condotta contestata è individuata dall'Autorità nell'“inoltro di ricorsi per decreto ingiuntivo” laddove, invece, nel caso di specie, rileva la notifica dei decreti, di provvedimenti emanati da una Autorità giudiziaria; analogamente, si prospetta che il consumatore sarebbe indotto a pagare pur di non “esporsi ad un contenzioso giudiziario”, laddove, invece, nel caso di specie, si tratta di clienti cui il pagamento è stato ingiunto da un giudice che ha valutato e ritenuto sussistente la pretesa creditizia della società nell'ambito di un contenzioso giudiziario già instaurato;
- un conto è notificare, infatti, al consumatore, un atto di parte – come nel caso degli atti di citazione in giudizio inoltrati senza il rispetto del foro territoriale competente, oggetto di precedenti provvedimenti dell'Autorità - tramite cui la società formula una “minaccia di promuovere un'azione legale

¹ Cfr. doc 2; 5.

ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata” e un conto è notificare al consumatore un provvedimento emesso da un giudice nell’ambito di un contenzioso regolarmente instaurato ; la circostanza che la pretesa della società sia stata preventivamente e positivamente vagliata da un giudice è di per sé sufficiente ad escludere che ci si trovi di fronte alla minaccia da parte della società di un’azione manifestamente temeraria od infondata;

- non si può affermare, dunque, che la notifica al consumatore di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria possa integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta, anche perché ci si trova, a tutti gli effetti, ormai al di fuori del rapporto commerciale di consumo ed all’interno di un processo civile in cui è già intervenuta la pronuncia di un giudice;
- inoltre, a fronte di 937 decreti ingiuntivi emessi, di cui 868 nei confronti di non residenti, [omissis]* clienti hanno deciso di ignorare l’ingiunzione del giudice, evidentemente non essendo minimamente condizionati dal decreto;
- nel caso di specie difettano, quindi, completamente, pratiche volte a condizionare indebitamente la clientela e la condotta della società, valutata nel suo complesso, risulta esente da profili di scorrettezza;
- la rete di agenti assicurativi che distribuisce i prodotti intrattiene con il cliente un rapporto fiduciario e, in caso di ritardo nei pagamenti, l’agente contatta per le vie brevi il cliente per ricercare insieme la migliore soluzione; successivamente la società, decorsi infruttuosamente 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento, avvia una fase interlocutoria direttamente – tramite propria struttura interna - con ciascun cliente moroso, intraprendendo un lungo iter stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la controversia; solo in un successivo momento la società affida ad un legale di fiducia l’incarico di procedere al recupero del credito attraverso l’invio di un secondo sollecito di pagamento (decorsi inutilmente ulteriori 60 giorni) e, come *extrema ratio*, tramite gli ordinari canali processuali (decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni);
- si è sempre considerato essenziale e strategico porre le esigenze del cliente al centro della propria attività proprio al fine di instaurare col medesimo un rapporto fiduciario e la medesima attenzione al cliente viene prestata anche in caso di sua difficoltà nel versamento dei premi; per tale ragione, la percentuale di posizioni di morosità rispetto al totale della clientela risulta

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

estremamente limitata e di scarsa rilevanza economica e, anche rispetto a tale ridotto sottoinsieme, la stragrande maggioranza delle posizioni viene risolta attraverso la ricerca di soluzioni condivise con il cliente: solo in un numero residuale di casi, si procede ad incaricare legali esterni ai fini del recupero del credito rimasto insoluto, come peraltro doveroso per profili di diritto societario/fiscale;

- nel periodo 2012 – 2015, nello specifico, il totale delle morosità trasferite dalle agenzie alla gestione centrale è risultato pari a circa [omissis] milioni di euro, a fronte di premi emessi pari a circa [omissis] miliardi di euro: il relativo [omissis] (relativo al [omissis] dei clienti morosi) è stato risolto nella fase di gestione diretta da parte della società mentre il residuo [omissis] (pari a [omissis] milioni di euro e relativo al [omissis] dei clienti morosi) è stato affidato ad avvocati esterni per ulteriori attività di recupero; la società ha successivamente rinunciato al recupero di [omissis] milioni di euro e, dei restanti [omissis] mila euro circa, [omissis] mila euro circa sono oggetto di recupero con lettera stragiudiziale e [omissis] mila euro circa sono oggetto di recupero con decreto ingiuntivo; l'ammontare oggetto di recupero con decreto ingiuntivo è, dunque, pari allo [omissis] delle morosità (e relativo allo [omissis] dei clienti morosi);

- la scelta della modalità adottata, rappresentata dal ricorso al decreto ingiuntivo piuttosto che all'atto di citazione, per quanto comporti un onere economico a carico della società per l'instaurazione della procedura, è ritenuta più corretta nei confronti dei debitori, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo è l'Autorità giudiziaria a valutare preventivamente la fondatezza della pretesa del creditore e si tratta, dunque, di una fattispecie ben diversa rispetto al caso di notifica di atti di citazione in cui il debitore deve difendersi in un giudizio ordinario prima di ottenere una pronuncia del giudice;

- non si è fornita alcuna indicazione ai legali in merito al foro presso cui incardinare le azioni e le relative scelte processuali non risultano dunque imputabili alla società come sua pratica commerciale; manca una condotta attiva della parte e non è certo onere di diligenza professionale del cliente individuare il foro competente per l'azione ed indicarlo all'avvocato;

- l'individuazione del foro di Roma quale foro competente a conoscere delle controversie in questione è frutto, quindi, di una valutazione giuridica degli avvocati incaricati e dei magistrati aditi che può essere al più ritenuta opinabile alla luce della giurisprudenza; tuttavia, si tratta di una valutazione tecnico/processuale che si presta ad essere valutata secondo gli ordinari

parametri di fondatezza/infondatezza, non certo di liceità/illiceità;

- i consumatori verso cui i decreti sono stati emessi, inoltre, non corrispondono - trattandosi di soggetti consapevolmente inadempienti che non hanno né contestato la debenza delle somme richieste, né aderito ai ripetuti tentativi di soluzione della controversia promossi dalla società - alla figura del consumatore medio tutelato dalle norme del Codice del Consumo;
- la sussistenza di un vizio di forma del decreto avrebbe ben potuto essere rilevata, tra l'altro, in sede di opposizione allo stesso, con conseguente condanna alle spese della società sulla base del principio della soccombenza ed il consumatore non avrebbe sopportato alcun costo;
- per quanto attiene alla durata, si evidenzia, con riferimento alla data iniziale, che, questa dovrebbe essere fatta risalire a non prima del 2012, in corrispondenza dei primi decreti verso soggetti non residenti nell'anno in questione e, con riferimento alla data finale, che, successivamente all'agosto 2015, non è stato proposto alcun ricorso per decreto ingiuntivo incardinato presso il Giudice di Pace di Roma verso soggetti non residenti;
- si è proceduto ad attuare tutti gli impegni a prescindere dal loro rigetto e, nello specifico: si è istituito un sistema di monitoraggio e sanzione nei confronti dei legali esterni incaricati di attività di recupero crediti volto a garantire che le azioni giudiziali siano sempre incardinate presso il foro di residenza del consumatore, in linea con l'orientamento più favorevole al consumatore affermato nella giurisprudenza; in relazione ai crediti incassati da consumatori cui era stato notificato un decreto emesso da un giudice diverso da quello del foro di residenza, si è proceduto a contattare i clienti per rimborsare le spese del giudizio e gli interessi corrisposti; si è rinunciato a procedere ad azioni esecutive nei confronti dei consumatori che non hanno saldato il debito sulla base dei decreti emanati da giudici diversi da quelli del relativo foro di residenza.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

13. La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dall'inoltro, da parte della società HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, di ricorsi per decreto ingiuntivo senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore. Dalla documentazione agli atti è emerso che la società ha inoltrato - direttamente, attraverso propri legali di fiducia, che agiscono con

procura rilasciata dalla società - in modo sistematico, indipendentemente dalla residenza del consumatore, ricorsi per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace di Roma.

14. Al riguardo, in via preliminare, appare opportuno considerare che le attività di recupero crediti sono valutabili come “pratiche commerciali post – vendita” disciplinate dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali. Infatti, quando il consumatore ha un debito verso un professionista, il recupero di tale credito, sia svolto a livello aziendale che da parte di professionisti terzi, è comunque direttamente legato alla vendita/fornitura di prodotti/servizi (in relazione a tale qualificazione si vedano le Linee Guida della Commissione Europea di orientamento per l’attuazione della Direttiva 2005/29/CE (doc. SEC 2009/1666) pubblicate il 3 dicembre 2009 e TAR Lazio, Sez. I, 5 gennaio 2015 n. 41, Pertanto, l’attività di recupero crediti ricade nel campo di applicazione della citata Direttiva (trasposta in Italia negli artt. 18 – 27 del Codice del Consumo) e nell’ampia definizione di pratica commerciale di cui al Codice del Consumo.

15. La società HDI ha inoltrato, in modo sistematico, ricorsi per decreto ingiuntivo presso un unico foro, dunque un foro in molti casi diverso da quello in cui risiedono i consumatori con conseguente notifica agli stessi di decreti ingiuntivi, emessi da un giudice che in 868 casi non era quello territorialmente competente.

16. La condotta, imputabile alla società in quanto posta in essere, direttamente, attraverso propri legali di fiducia che agiscono con procura rilasciata dalla stessa società, integra una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

17. Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, ma a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che rende più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio.

18. L’inoltro di ricorsi per decreto ingiuntivo presso una sede diversa da quella territorialmente competente è infatti una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei consumatori interessati, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo

condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

19. Appare opportuno evidenziare, al riguardo, che la condotta contestata è individuata proprio nell'inoltro di ricorsi per decreto ingiuntivo senza il rispetto del foro territoriale competente, a prescindere dalla notifica dei decreti ingiuntivi conseguentemente emessi. In proposito, si rileva che è in ogni caso privo di pregio il rilievo della parte secondo cui la pretesa della società sarebbe stata preventivamente e positivamente vagliata da un giudice. Da un lato, infatti, in proposito, si rileva che è in ogni caso privo di pregio il rilievo della parte secondo cui la pretesa della società sarebbe stata preventivamente e positivamente vagliata da un giudice. Dall'altro lato, i presupposti per la concessione della provvisoria immediata esecutività sono svincolati dalla questione relativa alla competenza, ossia il profilo qui in rilievo, peraltro nell'ambito di un procedimento sommario e privo di contraddittorio.

20. L'inoltro sistematico di ricorsi per decreto ingiuntivo presso un foro non competente integra una pratica commerciale scorretta, indipendentemente dalla sussistenza ed esigibilità del credito. In ogni caso l'eventuale declinatoria di incompetenza da parte del giudice investito dell'azione non costituisce un'adeguata forma di tutela del consumatore.

21. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato, da parte del professionista, "il normale grado della specifica competenza ed attenzione" che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta.

22. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

24. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù

del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

25. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del professionista, che rappresenta un operatore nel settore assicurativo con un fatturato di 320.000.000 euro circa; della natura dell'infrazione; del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori; e dell'ampiezza della pratica che ha interessato un significativo numero di consumatori su scala nazionale.

26. Per quanto riguarda la durata della violazione, invece, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal febbraio 2012 all'agosto 2015, come si evince dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal prospetto allegato alle memorie difensive depositate dalla società [cfr. doc. 5] e da quanto riportato dalla parte nelle proprie memorie difensive.

27. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società HDI nella misura di 1.140.000 (unmilionequarantamila) euro.

28. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza *attenuante* in quanto il professionista ha attuato tutti gli impegni a prescindere dal loro rigetto, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 850.000 € (ottocentocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da HDI Assicurazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) di irrogare a HDI Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 850.000 € (ottocentocinquantamila euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella